

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PAROLA, BERTONI, BESOSTRI, BESSO  
CORDERO, BONFIETTI, BOSI, BRUNO GANERI, CAPALDI,  
CONTE, COSTA, D’ALESSANDRO PRISCO, DIANA Lorenzo,  
FERRANTE, FIORILLO, IULIANO, LAURIA Baldassare,  
LOMBARDI SATRIANI, LORETO, MANFREDI, MICELE,  
MIGNONE, MIGONE, MINARDO, MONTELEONE, MUNDI,  
NIEDDU, PAGANO, PASQUALI, PASQUINI, PIATTI,  
RESCAGLIO, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, UCCHIELLI e  
VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1998

Norme di delega per una strategia attiva di difesa dalle  
calamità naturali e assicurazione contro i rischi catastrofali

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge:	
Capo I - Delega legislativa per una strategia attiva di difesa dalle calamità naturali .....	» 7
Capo II - Assicurazioni contro i rischi catastrofali ...	» 15

ONOREVOLI SENATORI. - In un Paese come il nostro, il cui equilibrio socio-territoriale con frequenza elevatissima è spezzato da disastri e catastrofi naturali di gravi proporzioni, l'approccio fin qui seguito dallo Stato è finora risultato del tutto inadeguato. I danni non sono stati minimizzati; il soccorso ha suscitato molte recriminazioni; il ripristino dei servizi è spesso stato poco tempestivo, molto dispendioso e non innovativo, riproducendo i pregressi difetti di infrastrutture dimostratesi estremamente vulnerabili e poco affidabili.

Le ragioni di ciò sono state da tempo individuate dal Parlamento e segnalate alle Autorità di Governo.

Esse sono essenzialmente due:

a) la politica di intervento statale è stata prevalentemente concepita come mero soccorso all'emergenza e alla ricostruzione. Ma in mancanza di una previsione e di una prevenzione, strutturate nelle sedi della politica centrale e della amministrazione locale, il soccorso è penalizzato; non sempre condiviso nelle forme in cui è erogato; non attinge ai valori della solidarietà ricostruttiva, ma si adagia sull'assistenza, talvolta fornita con strumenti prelevati da scorte di cui è stata trascurata la manutenzione;

b) la politica del soccorso e della ricostruzione è stata posta a totale carico finanziario dello Stato. Ciò ha dato luogo ad effetti nefasti:

ha indebolito lo spirito della solidarietà e l'autocoscienza della difesa, inducendo i cittadini colpiti, ad attese risarcitorie integrali;

ha dato luogo a gravi inconvenienti di gestione, specie della ricostruzione post-terremoto;

ha determinato una rilevante spesa pubblica che negli ultimi venticinque anni

ha superato i 150 mila miliardi, erogati in termini di assistenza individuale e svincolata da ogni serio criterio di programmazione concertata, tesa alla riduzione delle calamità e delle catastrofi e alla contestuale elevazione della soglia della sicurezza e della protezione.

La sollecitazione a modernizzare l'approccio al problema di tutelare meglio le vite, i beni, i valori, della comunità sono stati ormai acquisiti e discussi in sedi parlamentari ed in consensi internazionali, nell'ambito della partecipazione italiana al decennio ONU per la riduzione delle catastrofi (IDNDR) e nel quadro del Piano per l'attuazione dell'«Agenda XXI Secolo» per lo sviluppo sostenibile. Le Nazioni Unite hanno proclamato gli anni 1990-2000 «decennio internazionale per la riduzione dei disastri naturali». All'Assemblea ONU di Yokohama (1995) per la valutazione dei risultati del primo quinquennio dell'IDNDR la proposta formulata dalla delegazione governativa italiana, è stata apprezzata ed approvata, ma finora il Governo non ha dato seguito agli impegni presi.

Anche sul piano della sistemazione culturale e scientifica del problema, viene ormai da tutti, in misura, accettato che non può essere considerato un atteggiamento valido per i governi attendere fatalisticamente che gli episodi catastrofali si verifichino, senza curarsi di predisporre in precedenza gli interventi pianificatori, organizzativi, logistici e normativi in grado non solo di alleviare le sofferenze dei disastri, durante e dopo l'emergenza, di contenere e mitigare i danni dell'ambiente e alla proprietà, ma anche - quando possibile - di incidere positivamente sulla frequenza stessa degli episodi.

Sostanzialmente, strategie cautelative per la protezione civile, fondate sulle attività di previsione e di prevenzione, vengono oggi considerate un preciso dovere dello Stato nei confronti dei cittadini.

La previsione consiste principalmente in una attività informativa ed è definibile unitariamente come la conoscenza rigorosa e aggiornata dei rischi catastrofali esistenti nelle varie aree del territorio nazionale, ivi comprese le acque interne, territoriali e contigue.

Va vista come presupposto indispensabile per ogni successiva attività di prevenzione, in quanto favorisce la classificazione del territorio, individuando e definendo, zona per zona, tipologia, probabilità e possibile magnitudine del rischio.

Così nell'attività di prevenzione, la ricerca ha individuato tre fasi ben definite:

1. La riduzione sistematica del rischio verso ben definiti limiti di accettabilità, con azioni e interventi che debbono essere attuati prima che il rischio si concretizzi in forma di disastro o catastrofe.

Essenzialmente si tratta di una razionalizzazione del rapporto tra ambiente e insediamenti antropici ottenuta con il controllo pianificato della sicurezza su tutto il territorio.

Due sono principalmente gli scopi di questo aspetto particolare della prevenzione.

Il primo è rendere più remota la probabilità o più bassa la frequenza degli accadimenti catastrofali: risultato che obiettivamente è possibile solo per alcuni tipi di rischio. Il secondo scopo, che si presenta perseguibile in ogni caso, è quello di rendere più contenuti la gravità e il numero dei danneggiamenti quando il disastro comunque si verifichi.

2. La preparazione e l'approntamento dell'organizzazione di protezione civile e, in particolare, la predisposizione delle forze, dei mezzi, delle misure organizzative, delle procedure operative, necessarie per

fronteggiare l'emergenza in modo conseguente e razionale.

Gli scopi di questa attività sono in primo luogo di migliorare la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione di soccorso al fine di alleviare, durante l'emergenza, le sofferenze psicofisiche dei disastri e di scongiurare la probabilità immediata di maggiori danni alle persone e alle cose, in secondo luogo contenere o spezzare la spirale perversa della destabilizzazione socio-territoriale. Si tratta di interventi di carattere organizzativo, normativo e soprattutto logistico, con una forte dipendenza dalle produzioni di alta tecnologia e tecnologia matura.

3. La elaborazione e predisposizione dei programmi e dei modelli da applicare per la riabilitazione e riparazione definitiva dei danni che possono essere causati da un evento catastrofe. Ovviamente i programmi e i modelli devono essere approntati in presenza del rischio e prima che il prevedibile disastro si verifichi, come è pure necessario che risultino razionali e cioè fattibili e coerenti con la situazione socioterritoriale dell'area considerata.

Gli scopi di questa categoria di prevenzione sono facilmente intuibili: rendere più rapida, efficiente e efficace l'opera di riabilitazione e ricostruzione; evitare sprechi di risorse causati da improvvisazioni e devianze; infine favorire la reintegrazione definitiva dei sistemi antropici emarginati dal contesto nazionale per causa della catastrofe.

Finora lo Stato è apparso esitare o tergiversare di fronte a questo nuovo approccio alle politiche di protezione civile, non certo per una forma di trascuranza o di mancata consapevolezza deontologica, bensì perchè ne è stato dissuaso dall'onerosità oggettiva dell'impegno, soprattutto in periodi di severe e generalizzate costrizioni finanziarie.

Individuare le motivazioni di una scelta non significa, tuttavia riconoscerne la validità in assoluto; e in effetti l'attuale scarso interesse della Pubblica amministrazione nei confronti delle strategie cautelative non può essere nè condiviso, nè tantomeno accettato,

se si pone mente al fatto incontrovertibile che una politica di previsione e di prevenzione appare la più realistica per ridurre e contenere i rischi, anche in termini di costi programmati calcolati nel tempo.

All'interno della spesa storica per l'attività di soccorso e di ricostruzione, si tratta di liberare delle risorse attraverso un sistema misto che affianchi, come avviene in tutti gli altri Paesi soggetti a tali accadimenti catastrofali, all'intervento statale l'intermediazione assicurativa, da incentivarsi attraverso specifici provvedimenti fiscali. Si tratta, anche in questa materia, di entrare in Europa. Il Parlamento europeo con risoluzione del 20 gennaio 1994, relativa alle inondazioni in Europa, ha invitato la Commissione a porre allo studio una direttiva per armonizzare i regimi di assicurazione contro le inondazioni.

Circa le misure fiscali, atte ad incentivare la copertura dei rischi da calamità naturali le modalità possono essere molteplici e ne fornisce esempio la nostra stessa legislazione.

Logicamente, poichè la parte ordinamentale-organizzativa si colloca in una fase di profonda ristrutturazione dei poteri e delle funzioni statali, resta inteso che il testo è aperto a successive approssimazioni quali possono derivare dalle scelte di decentramento e di federalismo amministrativo previste nella legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè dalle proposte di riordino dei Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti, su cui si sta avviando una discussione in sede legislativa.

Il testo dovrà, inoltre, raccordarsi con le scelte operative e con i provvedimenti, che saranno posti in essere per l'attuazione delle politiche di protezione civile sollecitate dal documento conclusivo elaborato dal Comitato paritetico della 13ª commissione del Senato della Repubblica e della 8ª commissione della Camera dei deputati, incaricato dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo (*Doc. XVII, n. 5*), presieduta dal senatore Massimo Veltri.

Il Capo II del disegno di legge disciplina l'assicurazione per i rischi catastrofali. Non si tratta di un'assicurazione obbligatoria, ma di una estensione della polizza incendio, fermo restando che l'intervento dello Stato, sarà, d'ora in poi, limitato in misura peraltro diversa per chi è e chi non è assicurato. La disciplina proposta si ispira largamente all'esperienza francese.

Il sistema di assicurazione deve, per ora, limitarsi alla copertura dei rischi relativi ai fabbricati privati, quando ci sia stata la dichiarazione di calamità nazionale. Resta inteso che, con premi separati e regole diverse, possono essere assicurati anche i rischi di calamità in assenza della dichiarazione dello stato di calamità da parte del Governo, nonchè per i rischi per danni al contenuto del fabbricato.

La proposta di delega al Governo si pone due chiarissimi obiettivi:

mettere su altre basi il sistema finanziario del servizio di protezione civile, creando un fondo nazionale intitolato alla prevenzione ed alla riduzione dei rischi da calamità naturali, introducendo, inoltre, un sistema di assicurazione e di riorganizzazione contro gli eventi calamitosi rilevanti stimolando tra il pubblico un approccio solidaristico verso i rischi delle catastrofi, avviando una rieducazione e la formazione di una più avvertita coscienza per affrontare la minaccia, sia prima, sia durante;

affiancare al coordinamento operativo della protezione civile, rivolto all'emergenza, una struttura strategica di coordinamento a livello di Ministri, sottordinata alla Presidenza del Consiglio, con il compito di operare e guidare una svolta radicale nell'approccio al problema, costruendo un sistema di previsione e ponendo in sinergia le disposizioni di legge, già operanti, che lo prevedono, ciascuna nel proprio settore di competenza.

Tra le articolazioni della proposta, si sottolineano in particolare:

a) l'esclusione dell'assicurazione dei beni artistici, e di quelli compresi in zone ad altissimo rischio, anche se edificati sulla base di regolare concessione;

b) il concorso dello Stato nel rischio, con l'eventualità di un parziale rimborso alle imprese degli indennizzi erogati, in situazioni eccezionali che vanno al di là delle possibilità del mercato.

Non si ritiene invece possibile introdurre, nel disegno di legge, l'ipotesi - da qualche

parte sollecitata - di un consorzio obbligatorio di imprese, che non sarebbe compatibile con la normativa *antitrust* comunitaria e nazionale. Questo non esclude che possano essere ricercate formule idonee a consentire alle imprese di affrontare con maggiore tranquillità la difficile fase di avviamento del nuovo sistema.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DELEGA LEGISLATIVA PER UNA STRATEGIA ATTIVA DI DIFESA DAL- LE CALAMITÀ NATURALI

#### Art. 1.

##### *(Fini generali della delega)*

1. Il Governo, in considerazione dell'obiettivo di realizzare la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e territoriali del Paese, attraverso il coordinamento delle politiche predisposte allo scopo di convergere verso lo sviluppo sostenibile della comunità internazionale, europea, mediterranea quale è stato definito dalle linee guida per l'esecuzione della «Agenda XXI Secolo» approvata dal CIPE, e delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) istituire un sistema di coordinamento finalizzato alla prevenzione sostenibile, con caratteristiche di generalità e di integrazione per:

1) innalzare la soglia di vulnerabilità specifica e sistemica, del territorio nazionale, inteso nella accezione acquisita in base alle leggi di difesa del suolo, delle risorse idriche e del mare; di tutela dell'ambiente e delle aree protette; di recupero della montagna e della collina; di gestione delle aree urbane e metropolitane;

2) elevare conseguentemente, nella collettività tassi di consapevolezza culturale e comportamentale, alzando nel contempo il profilo della sicurezza ambientale, ed il livello della coscienza e della responsabilità civile e penale;

3) promuovere la riduzione dei rischi e delle minacce provenienti dalle calamità naturali e dai disastri di origine tecnologica, perseguendo gli scopi della sicurezza della vita umana; della vivibilità del territorio; della conservazione dei beni individuali e del patrimonio culturale, mediante una migliore operatività delle infrastrutture e dei servizi, preventivamente pianificati e distribuiti, per l'esercizio del soccorso all'emergenza, per il primo ripristino delle condizioni di vita comunitarie, e per la gestione complessiva delle crisi generate dal verificarsi di eventi calamitosi;

b) assicurare il coordinamento tra, le Amministrazioni centrali dello Stato, competenti per materia, le regione e gli enti locali, titolari delle funzioni decentrate nelle materie sopra indicate, mediante l'attivazione di specifici strumenti quali:

1) la previsione di un piano di linee guida e di azioni combinate per rendere operante la prevenzione sostenibile, anche con l'ausilio di una previsione strumentale avanzata;

2) la armonizzazione delle ricerche e degli studi individuati nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel piano triennale della ricerca, riconducibili all'annunciato obiettivo;

3) il sostegno alla programmazione concertata tra le Amministrazioni centrali dello Stato e regioni, secondo i modelli presenti nella legislazione in vigore;

4) la razionale distribuzione delle risorse finanziarie da destinare ai grandi programmi di settore e ai diversi progetti attuativi, previsti nel quadro del piano di linee guida e di azioni combinate di cui al n. 1);

c) individuare infrastrutture di servizio in grado di gestire le grandi reti di *earth observation*, di comunicazione multimediale, di meteorologia ad alte prestazioni prevedendo:

1) una sede istituzionale per l'analisi e la strutturazione della domanda pubblica al riguardo;



2) una o più strutture di trattamento standard e di restituzione finalizzata dei dati provenienti dai sistemi satellitari di osservazione a piattaforme integrate;

3) una organizzazione unificata di distribuzione all'utenza, a costi-benefici equilibrati;

d) introdurre uno strumento di alta qualifica, culturale e scientifica, per esercitare nei riguardi degli apparati pubblici, del pubblico in generale e verso le stesse istituzioni, centrali e decentrate, dello Stato, sotto la collegiale responsabilità del Governo, le funzioni della informazione, della comunicazione e della educazione, in particolare per gli aspetti applicativi delle norme afferenti allo sviluppo della società dell'informazione;

e) riordinare e potenziare, sotto il profilo del loro coordinamento operativo, l'efficace scambio di informazioni, e la generalizzazione di sistemi combinati di azione, da parte delle Forze, dei Corpi e dei Servizi dello Stato, sia militari che civili, creando eventualmente in sede centrale, ed in quelle regionali e degli enti locali, centri di coordinamento, gerarchicamente ordinati, in grado di operare collaborativamente in condizioni di normalità, nell'ambito del sistema della prevenzione sostenibile, e di assumere, all'emergenza, la responsabilità operativa sul campo di azione.

## Art. 2.

### *(Principi e criteri direttivi)*

1. Nell'attuazione della delega di cui al precedente articolo, il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) individuazione di un organismo, quale sede di indirizzo strategico e di coordinamento con specifico riferimento alle funzioni di prevenzione e di previsione delle politiche nazionali di tutela delle risorse naturali, ambientali, territoriali, quali sono definite nell'ambito del piano di esecuzione della «Agenda XXI Secolo» per

lo sviluppo sostenibile» approvato dal CIPE;

*b)* istituzione di un comitato di Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Sottosegretario da lui delegato, col compito di coordinare l'attività dell'organismo di cui alla lettera *a)*;

*c)* attribuzione a strutture istituite nell'ambito del predetto organismo e ai fini di indirizzo e di coordinamento, della competenza conoscitiva delle dimensioni, europee, mediterranee ed internazionali, di tale politica, con specifico riguardo alle convenzioni ed ai trattati relativi alla riduzione delle minacce incombenti sulla natura, sul territorio e sulle popolazioni;

*d)* qualificazione e inquadramento del servizio di protezione civile, come delineato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, quale braccio operativo integrato del sistema di coordinamento, ordinandolo in modo da fronteggiare le emergenze naturali, ambientali e territoriali; curando che esso si avvalga in sede di previsione, delle strutture e delle infrastrutture logistiche di servizio occorrenti e che, in sede di coordinamento con le forze e con i corpi dello Stato, classificati come strutture nazionali della protezione civile, si predisponga per l'impiego coordinato dei mezzi e delle infrastrutture, messi a disposizione per l'emergenza ai diversi livelli centrale e periferico;

*e)* previsione di una struttura tecnico-scientifica, sotto ordinata rispetto al coordinamento interministeriale, che avvalendosi della collaborazione funzionale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), nonchè delle strutture nazionali della protezione civile e dei servizi dello Stato, civili e militari, organizzi gli strumenti, pianifichi gli interventi, coordini le azioni conseguenti al funzionamento delle previsioni strutturali di cui alle lettere *b)* e *c)*, nell'intento di realizzare l'esecuzione dei compiti e delle funzioni individuati nell'ambito della responsabilità collegiale del Governo;

*f)* rimodulazione dei flussi finanziari da assegnare, mediante la costituzione di un

fondo nazionale convenientemente articolato, correlato ad un sistema di assicurazione contro i rischi di calamita e di disastri:

alla gestione dei servizi a rete di informazione, di comunicazione e di allarme per l'esercizio della previsione;

alle attività di prevenzione da svolgere a fattore comune in relazione al sistema di tutela delle risorse naturali, ambientali e territoriali;

alle azioni combinate di protezione e di soccorso alla emergenza;

g) finalizzazione del sistema finanziario così concepito, alla promozione di ricerca applicativa di tecnologie innovative per accrescere la sicurezza e la protezione:

formazione delle risorse giovanili destinate al servizio civile;

divulgazione informativa per estendere l'educazione nel pubblico e nel mondo della scuola, alla coscienza dell'autodifesa.

### Art. 3.

#### *(Sistema nazionale di valutazione e di controllo)*

1. Alla struttura di indirizzo e di coordinamento definito con riferimento alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 2 e attribuito il compito e la conseguente funzione, di valutare il tasso di applicazione coerente delle disposizioni introdotte con i provvedimenti di delega; di rilevare inadempienze, violazioni, errori e qualsivoglia altra deviazione dagli indirizzi fissati; di trasmettere una relazione annuale al Governo, alle Camere ed alle regioni segnalando le eventuali esigenze di uniformità di comportamenti e di aggiornamento delle disposizioni; di trasmettere, con l'urgenza richiesta, i rilievi suddetti alla magistratura competente per gli aspetti di rilevanza penale ed amministrativa.

2. La struttura organizzativa di cui al presente articolo è disciplinata da un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale regolamento prevede la costituzione di un comitato di valutazione e di

controllo, alle dipendenze del comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), composto da:

*a*) sette rappresentanti, designati uno per ciascuno, dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, dell'interno, dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della difesa, selezionati fra i funzionari dello Stato in possesso di competenza amministrativa conforme, di comprovati ed adeguati requisiti di cultura tecnico-scientifica, di consistenti esperienze nei settori della valutazione e del controllo;

*b*) tre rappresentanti, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'ENEA e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

*c*) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, e presieduto da un direttore generale dell'Amministrazione dello Stato in possesso di competenze, esperienze e specifiche qualità tecnico-scientifiche, adeguate allo svolgimento dell'alta funzione, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Competono all'organismo di cui al comma 2 la valutazione di risultati delle attività di indirizzo e controllo, sotto il profilo dei costi, dei benefici e delle ricadute civili e infrastrutturali, nonché degli effetti della promozione e della diffusione delle innovazioni tecnologiche, della formazione delle risorse giovanili e della divulgazione dell'auto difesa nel pubblico e nel mondo della scuola. La predetta valutazione forma parte integrante della relazione trasmessa al Governo, alle Camere e alle regioni, di cui al comma 1.

#### Art. 4.

*(Intese istituzionali di programma e di accordi di programma quadro)*

1. Allo scopo di favorire la concertazione, tra le Amministrazioni dello Stato e le

regioni, della programmazione, negli ambiti territoriali regionali maggiormente esposti al rischio della vulnerabilità ambientale e delle calamità naturali è costituito uno organismo di indirizzo, di orientamento, di guida, con il compito in particolare di curare lo svolgimento delle attività istruttorie per la definizione delle intese istituzionali di programma e dei correlati accordi di programma-quadro, esecutivi degli interventi previsti dal piano approvato dall'intesa.

2. Previa la ricognizione dei livelli di rischi ambientali e di calamità naturali, l'organismo di cui al comma 1 si applica a rendere attività di concorso per la definizione di intese e di accordi di programma aventi per oggetto piani di intervento dedicati alla realizzazione di misure infrastrutturali complessivamente idonee ad innalzare il livello della sicurezza del territorio e di protezione delle popolazioni in modo che ne risultino immediatamente potenziate la prevenzione previsione e, all'emergenza, il dispiegamento dei soccorsi e dei ripristini.

#### Art. 5.

*(Conferenza nazionale  
e conferenze regionali)*

1. Sono indette, armonizzandone le scadenze, la conferenza nazionale e le conferenze regionali per la discussione e per la applicazione del programma triennale di sicurezza ambientale e di protezione civile nel corso delle quali sono raccolte le valutazioni sulla congruità degli indirizzi definiti, nonchè sulla efficacia delle azioni svolte da parte dei soggetti istituzionali partecipi del sistema.

2. Delle conclusioni del detto ciclo di conferenze si terra conto nella elaborazione del Documento di programmazione economico-finanziaria nazionale, per l'adeguamento dei flussi finanziari e per lo sviluppo del sistema assicurativo.

## Art. 6.

*(Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rischi da calamità naturali)*

1. In base alla delega di cui agli articoli 1, 2 e 3 il Governo procederà alla revisione del sistema finanziario e di indennizzo attualmente in vigore per assicurare, con i risparmi derivanti dalla copertura assicurativa, il finanziamento di un Fondo per la prevenzione e la riduzione di rischi da calamità naturali.

2. Il Fondo, il cui funzionamento dovrà essere definito dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 2, lettera *a*), sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, svolge le seguenti funzioni:

*a*) cofinanzia i piani e i progetti, aventi come specifico obiettivo la riduzione dei rischi da calamità naturali, compresi gli interventi di delocalizzazione dei siti, soggetti a rischi di grave entità;

*b*) finanzia l'attività relativa all'articolo 2, lettere *f*) e *g*).

3. Saranno, inoltre, a carico del Fondo i premi di assicurazione, di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 11, comma 3.

## Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. La copertura finanziaria delle misure fiscali atte a incentivare l'estensione della polizza di incendi ai rischi da calamità naturali può considerarsi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto la riduzione delle aliquote e l'eventuale deducibilità fiscale dei premi per gli assicurati provocherebbe un incremento delle coperture ramo incendio e quindi del relativo gettito fiscale, nonchè l'aumento generalizzato dalla platea di assicurati e quindi dei livelli della prevenzione e della solidarietà assicurativa.

2. Il finanziamento del Fondo di prevenzione e di riduzione dei rischi da calamità naturali potrà aversi, inizialmente per una somma stimabile in 1.000 miliardi per un anno con l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio, nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

## CAPO II

### ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI CATASTROFALI

#### Art. 8.

*(Obbligo di assicurazione contro i terremoti  
e le calamità naturali)*

1. Nei contratti di assicurazione contro gli incendi aventi ad oggetto beni immobili di proprietà di persone fisiche o giuridiche private deve essere inserita l'assicurazione contro i rischi derivanti da terremoti e altre calamità naturali. Tale clausola è inserita nei contratti già in corso, a decorrere dal primo rinnovo.

2. Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale l'azione, di anormale intensità, di agenti naturali, qualora le cautele abituali atte a prevenire i danni da essi causati non hanno potuto essere adottate, o comunque non sono state sufficienti. La presenza di una calamità, così intesa, e dichiarata con decreto del Ministero per la protezione civile di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indipendentemente dall'eventuale dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i beni artistici;

b) gli edifici compresi in zone ad altissimo rischio, identificate con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro per l'ambiente e il Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) gli edifici costruiti in aree in ordine alle quali era vigente un divieto assoluto di costruzione.

4. Le imprese di assicurazione non possono rifiutarsi di stipulare polizze di assicurazione, ai sensi del comma 1, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3.

#### Art. 9.

##### *(Condizioni di polizza)*

1. L'assicurazione contro i rischi derivanti da terremoti o calamità naturali prevede necessariamente una franchigia pari al 5 per cento del valore dell'immobile e una percentuale di scoperto non superiore al 40 per cento del risarcimento, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di lire. Quest'ultimo ammontare può essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'eventuale intervento statale o regionale a favore dei privati colpiti da terremoti o calamità naturali non può comportare, per i soggetti assicurati, l'erogazione di indennizzi superiori alla predetta franchigia; per i soggetti non assicurati, tale ammontare può essere maggiorato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le tariffe per l'assicurazione di cui alla presente legge sono determinate dalle imprese di assicurazione sulla base di una compartimentazione territoriale e di una classificazione degli edifici sulla base delle loro caratteristiche costruttive, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e per la protezione civile. Esse sono comunicate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ai sensi degli articoli 41 e 83 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

3. Ferma restando l'esclusione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), lo Stato



concorre, in misura e con le modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per i beni culturali, al pagamento del premio dell'assicurazione concernente gli edifici di civile abitazione, soggetti, in relazione alle loro caratteristiche architettoniche ed in funzione della tutela dei centri storici, a vincoli che ne rendono impossibile o comunque più onerosa la ristrutturazione ai fini della prevenzione antisismica, e più oneroso l'eventuale ricostruzione.

Art. 10.

*(Riserve tecniche)*

1. Sui premi raccolti le imprese di assicurazione debbono costituire riserve tecniche di equilibrio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazione, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, n. 705, pari all'80 per cento dei premi annui fino ad un massimo di otto volte i premi dell'ultimo anno.

Art. 11.

*(Agevolazioni)*

1. Le polizze dell'assicurazione di cui alla presente legge sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961 n. 1216, con l'aliquota del 12,50 per cento.

2. I premi dell'assicurazione di cui al comma 1 sono detraibili dall'IRPEF limitatamente al primo scaglione, fino alla cifra massima di lire 100.000.

3. Il fondo, di cui all'articolo 6 provvede al pagamento del premio per l'assicurazione degli immobili di proprietà di persone fisiche, il cui reddito imponibile ai fini dell'IRPEF non superi l'ammontare della pensione sociale e al concorso nel pa-

gamento dei premi di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 12.

*(Garanzia dello Stato)*

1. Lo Stato può assumere l'onere di rimborsare alle imprese di assicurazione una parte degli indennizzi da esse effettivamente pagati, qualora ne ricorrono i presupposti nella loro base delle informazioni fornite dall'ISVAP. In tale caso si effettua una ripartizione dell'onere proporzionale all'ammontare degli indennizzi erogati da ciascuna impresa.

Art. 13.

*(ConSORZI fra imprese assicuratrici)*

1. Le imprese di assicurazione possono costituire consorzi volontari per l'assicurazione, la coassicurazione o la riassicurazione dei rischi di cui alla presente legge, nel rispetto dei regolamenti CEE n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 1534 del Consiglio del 31 maggio 1991 e n. 3932 della Commissione del 21 dicembre 1992, e fermo restando il divieto di intese e pratiche restrittive della concorrenza, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 14.

*(Norma transitoria)*

1. I contratti in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 1 si intendono integrati di diritto con la clausola prevista al comma 1 del predetto articolo, e slava integrazione del premio già versato, qualora l'assicurato non dichiarare, entro tre mesi dalla predetta data e comunque prima della scadenza del contratto, di recedere dal contratto stesso.



